



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 50

Del 09/01/2023

---

Identificativo Atto n. 8

PRESIDENZA

Oggetto

MODALITÀ APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETTERE A) E B), DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2022, N. 34, CHE HA INTRODOTTO MODIFICHE ALL'ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI**

**VISTA** la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali";

**VISTA** la l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 "Legge di Stabilità 2018-2020" ed in particolare l'art. 6 con cui sono state introdotte modifiche alla sopra richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

**VISTA** la l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, "Legge di Stabilità 2019-2021" ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) e f) e commi 2 e 3, in cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

**VISTA** la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, "Legge di Stabilità 2020-2022" ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettere c) e d), con cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

**VISTA** la l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, "Legge di Stabilità 2021-2023" ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

**VISTA** la l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, "Legge di Stabilità 2022-2024" ed in particolare l'art. 5 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 44, della richiamata l.r. n. 10/2003;

**VISTA** la l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, "Legge di stabilità 2023-2025" ed in particolare l'art. 14, con il quale sono stati ridefiniti i requisiti previsti dall'art. 44 della l.r. n. 10/2003

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come ulteriormente integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge regionale di stabilità 2023-2025, n. 34/2022, che prevede:

- l'esenzione per tre periodi d'imposta dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari categorie di autovetture, "appartenenti alla classe emissiva EURO 6 immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021 con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina", acquistate nell'anno 2023 a condizione che, nel medesimo anno, si provveda alla demolizione di veicoli appartenenti a componenti dello stesso nucleo familiare;
- un contributo per la demolizione nel 2023 dei veicoli maggiormente inquinanti;
- un provvedimento dirigenziale per la definizione delle modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis1, 19 bis2 e 19 bis3 del richiamato art. 44;



## Regione Lombardia

---

### VISTE:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
- le dd.G.R. 11 settembre 2013, n. 593 e 2 agosto 2018, n. 449 che hanno approvato rispettivamente il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e il suo l'aggiornamento individuando, in particolare, le misure di piano;

### RICHIAMATI:

- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1744, del 12 febbraio 2018, "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2018;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 482, del 17 gennaio 2019, "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2019 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2019;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1996, del 18 febbraio 2020, "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2020 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2020;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 16657, del 31 dicembre 2020, "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2021;
- il decreto del Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali n. 18981 del 29 dicembre 2021, "Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2022 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 5, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003" che ha disciplinato analogo beneficio per l'anno 2022;



## Regione Lombardia

---

**EVIDENZIATO** che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale di stabilità 2023-2025, n. 34/2022, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minori emissioni appartenenti alla classe EURO 6, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 (EURO 6d), di potenza fino a 100 Kw e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, è coerente con le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria prevedendo anche un'incentivazione per la rottamazione di veicoli fino a EURO 1 con alimentazione a benzina anche ibrida, e fino a EURO 4 con alimentazione a gasolio anche ibrida;

**PRESO ATTO**, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis2 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale, con riferimento a tre periodi d'imposta compresi nel triennio, a favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2023, un'autovettura nuova o usata, fino a 100 kw di potenza, appartenente alla classe emissiva EURO 6 immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021 (EURO 6d) e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, previa rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico;

**PRESO ATTO**, inoltre, di quanto stabilito al comma 19 bis3 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede un contributo di € 90,00 per i proprietari di veicoli rottamati nell'anno 2023 appartenenti a specifiche classi emissive indicate nell'allegato A al presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che i soggetti beneficiari dell'agevolazione che provvedano erroneamente al pagamento della tassa automobilistica dovranno essere rimborsati dell'importo versato anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

**VERIFICATO** che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo 2023 di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 "CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025;

**VISTO** il Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura e in particolare il Risultato Atteso 218. Ter.9.8 "Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria";

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché la d.G.R. n. XI/4222 del 25/01/2021 relativa alla titolarità dirigenziale e alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;



# Regione Lombardia

---

## DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente le modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2023 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 14, della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003;
2. di disporre il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti per fruire del beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento del medesimo tributo per l'anno 2023 anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;
3. che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo il solo 2023 di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 "CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

MICHELE COLOSIMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge